

N. R.G.V.G. 5861/2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione procedure concorsuali ed esecuzioni

Il Giudice Delegato,

pronunciando sull'istanza di autorizzazione formulata ex art 22 comma I lett. d) CCII da:

██████████, con sede legale in Parma (PR), ██████████

██████████ con il patrocinio dell'avv. FEDERICA ZANICHELLI, (██████████),

dell'avv. MASSIMO PIAZZA (██████████) e dell'avv. NICOLA

SIMEONE (██████████) elettivamente domiciliata presso lo studio degli

avvocati MASSIMO PIAZZA e FEDERICA ZANICHELLI in Parma, Strada Farini, 35;

sentiti in udienza la parte istante, nonché i creditori interessati e l'Esperto designato dott.

MICHELE PELIZZIARI;

vista l'integrazione di perizia depositata in data 29 ottobre 2025;

visto il parere dell'Esperto;

a scioglimento della riserva assunta ,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

premesso che:

- nell'ambito della composizione negoziata in precedenza avviata, con istanza depositata in data 25 luglio 2025 ██████████ ha domandato al tribunale *“di voler autorizzare, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d), CCII, a procedere con la pubblicazione dell'invito a presentare offerte migliorative rispetto all'Offerta, come modificata dall'Integrazione, di ██████████ nelle forme ritenute più opportune (informando, anche per il tramite dell'Esperto, dell'avvenuta pubblicazione tutti i soggetti che negli scorsi mesi hanno manifestato un interesse, pur non essendo giunti alla formulazione di offerte vincolanti), stabilendo che tali offerte debbano pervenire entro e non oltre il 31.08.2025 e che in difetto di ricezione di offerte migliorative nel suddetto termine del 31.08.2025, ██████████ possa procedere all'accettazione dell'Offerta, come modificata dall'Integrazione, di ██████████ senza necessità di alcuna*

ulteriore autorizzazione, beneficiando comunque dell'integrale de-roga alla solidarietà passiva di cui all'art. 2560, 2° comma, c.c.”;

- è stata fissata udienza in data 28 agosto 2025 al fine:

- a) di estendere il contraddittorio a tutti i creditori interessati;
- b) di consentire alla ricorrente di depositare una stima dell'azienda oggetto di trasferimento;
- c) acquisire il parere dell'Esperto, riguardo, tra l'altro: c1) alla funzionalità della programmata cessione rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione del ceto creditorio; c2) alle azioni già poste in essere dalla ricorrente per garantire la competitività della procedura, specificando i potenziali acquirenti interessati già contattati o da contattare, le trattative condotte con gli stessi ed il loro esito, le modalità con cui sono state messe a loro disposizione le informazioni relative all'azienda, nonché le misure ancora da adottare necessarie per garantire la competitività della cessione, tenuto conto dell'attività caratteristica svolta; c3) alle misure adottate per salvaguardare i rapporti con i principali partners commerciali ed i livelli occupazionali; c4) alla coerenza della cessione rispetto al piano di risanamento delineato o prospettato per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell'imprenditore e con gli strumenti di cui questi intenda avvalersi all'esito delle trattative; c5) sull'attendibilità della stima dell'azienda e sulle conclusioni cui è pervenuto il perito;

- alla suddetta udienza è stato assegnato termine di giorni 45 (poi prorogato di ulteriori 15 giorni) per il deposito di una stima dell'azienda e del ramo oggetto del programmato trasferimento;

- all'esito del deposito della suddetta stima [REDACTED] ha reiterato la domanda nei termini che seguono: “*voglia autorizzare [REDACTED] e per essa l'Esperto a:*

- 1) *Verificare la possibilità di acquisire manifestazioni di interesse sul mercato, tramite idonea pubblicità e per un periodo non inferiore a 20 giorni su 2 quotidiani a rilevanza nazionale (Il Sole 24 Ore e il Corriere della Sera), nonché sui portali istituzionali On-Line (www.astetribunali24.it, sul portale www.ivgparma.it), incaricando all'uopo IVG Parma e lo Studio Notarile Associato “Chiari - Condemi – Dagres – Scaturro – Mariani” dell'adempimento;*

2) In ipotesi tale indagine di mercato generasse la raccolta di Offerte debitamente cauzionate, di porre in essere successiva gara competitiva (gara telematica sincrona mista senza incanto) previo Avviso di Asta Pubblica per l'alienazione dell'azienda, contenente i termini e le modalità di presentazione delle offerte sia analogiche presso lo Studio Notarile sopra indicato che telematiche mediante accesso al portale "Spazio Aste", secondo il Regolamento che il Tribunale riterrà di predisporre;

3) Nella denegata ipotesi tali attività non destassero interesse sul mercato, [REDACTED] possa essere fin da ora autorizzata alla cessione dei singoli perimetri aziendali, sempre previo Avviso di Asta Pubblica per l'alienazione dei Rami d'azienda, ovvero accettando l'Offerta già formulata da [REDACTED] per l'importo di €. 150.000,00 relativamente ai Rami Retail di Parma, con beneficio in favore del cessionario dell'integrale deroga alla solidarietà passiva di cui all'art. 2560, 2° comma, c.c.";

rilevato che:

-la disciplina applicabile alla fattispecie è quella contemplata dall'art 22 comma I lett. d) e II CCII; a norma delle suddette disposizioni, il tribunale, in composizione monocratica, può autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560 comma II cod. civ, ferma l'applicazione dell'articolo 2112 cod. civ., verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori; il giudice, ove conceda la richiesta autorizzazione, è tenuto a dettare le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate, al fine di tutelare gli interessi coinvolti, verificato altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente;

- detti requisiti possono ritenersi sussistenti ove la cessione dell'azienda: a) consenta di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla prosecuzione dell'attività e la maturazione di ulteriori perdite; b) tenendo conto del significato attribuito all'espressione "miglior soddisfazione dei creditori" nel tradizionale contesto degli artt. 186 bis e 182 quinquies l.f. ed, oggi, nelle disposizioni di cui agli artt. 84, 94, 99 e 100 CCII, ove la cessione dell'azienda risponda all'interesse del ceto creditorio all'esito di un raffronto con la presumibile soddisfazione dei medesimi creditori avuto riguardo allo scenario liquidatorio di matrice concorsuale (con la precisazione , efficacemente sottolineata in dottrina trattando della tutela dei creditori nel concordato in continuità, che nella cornice

del CCII la continuità non deve necessariamente realizzare nuove risorse tali da consentire di soddisfare il ceto creditorio in misura maggiore rispetto a quella ottenibile con la liquidazione, ma è sufficiente che essa non generi un risultato penalizzante, avuto riguardo al soddisfacimento ricavabile nello scenario liquidatorio concorsuale, alla luce dell'entità del patrimonio monetizzabile); c) tenendo conto delle finalità della composizione negoziata, in cui assume rilievo centrale la presenza di un progetto di risanamento, coltivato e sviluppato attraverso lo svolgimento delle trattative, risulti funzionale al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario delineata dall'art. 12 CCII;

-la valutazione del giudice nell'accogliere o rigettare l'istanza ex art. 22 comma I lett. d) CCII deve allora entrare nel merito non solo della scelta gestoria dell'imprenditore tradotta nell'atto di cui è concretamente chiesta l'autorizzazione, al pari di quanto avviene nelle ipotesi in cui sia chiamato ad autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione ex art. 167 (o 161, comma VII) l.fall. oggi art. 94 (o 46) CCII nell'ambito del concordato preventivo, ma anche nella prospettiva del progetto di risanamento in cui la stessa è collocata, di talché i suddetti requisiti possono dirsi sussistenti laddove il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, risponda in prima analisi, all'interesse del ceto creditorio, attraverso un giudizio prognostico incentrato sulla comparazione tra due scenari connotati dal compimento o dal mancato compimento dell'atto da autorizzare, e sia possibile altresì verificare le modalità di soddisfazione dei creditori con riguardo al progetto o al percorso di risanamento che il debitore intende intraprendere che deve pertanto essere delineato nelle concrete modalità operative; l'operazione può essere autorizzata ove, superato un preliminare vaglio di ammissibilità, risulti coerente con il piano delineato per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell'imprenditore e con gli strumenti di cui questi intenda avvalersi all'esito delle trattative.

-l'esigenza di individuare le misure necessarie per garantire la competitività della cessione impone poi di indicare, pur nell'ambito di un contesto ampiamente deformalizzato, prescrizioni che, ai fini nella selezione dell'acquirente, consentano un'adeguata pubblicizzazione dell'operazione programmata, avuto anche riguardo alle caratteristiche dell'attività esercitata e del settore di riferimento;

considerato che:

-il piano di risanamento originario prevedeva la prosecuzione dell'attività d'impresa (commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli di abbigliamento, calzature, profumi e cosmetici, bigiotteria, occhiali ed altri accessori sia presso negozi che on line) in via diretta, per l'arco temporale di 4/6 mesi, mediante la vendita della merce relativa alla stagione in corso ed eventuale programmazione di stock o vendite "outlet" per il magazzino relitto della precedente stagione F/W 24 e, successivamente, la cessione dell'azienda, a soggetto precedentemente individuato, attraverso procedura competitiva;

-la ricorrente, nel corso della composizione negoziata, ha revisionato l'originario progetto di risanamento, strutturando piano e relativa manovra finanziaria in funzione della programmazione di distinte operazioni riguardanti i vari rami aziendali e, pertanto, di prosecuzione anche in via indiretta dell'attività di impresa: è stata programmata la cessione del ramo di vendita al dettaglio di Parma con trasferimento del personale dipendente ed accollo del TFR, l'acquisizione delle quote di altra società, [REDACTED] (in tal modo interamente controllata da [REDACTED]), alla quale verrebbe concessa in affitto la parte di attività di vendita al dettaglio residua (Piacenza, Reggio Emilia e Fano), mentre il ramo [REDACTED] ed il canale di vendita "on line" rimarrebbero nella gestione diretta di [REDACTED] che dovrebbe valutarne la concreta operatività;

- in base al piano revisionato con riguardo al ramo d'azienda di cui si domanda autorizzazione alla cessione (ramo retail Parma) l'acquisizione della provvista è prevista in € 150.000,00 sulla base della miglior manifestazione di interesse all'acquisto pervenuta da [REDACTED], attuale affittuaria, oppure la maggior somma realizzata all'esito della procedura competitiva;

- è stato depositato parere di congruità a firma dott. PIER LORENZO GHERARDI;

- è stata depositata perizia a firma dott. THOMAS GARDELLI che ha effettuato una distinta valutazione del [REDACTED] e del "ramo di azienda on line con il relativo dominio [REDACTED]", del [REDACTED] dei distinti "rami retail" indicando la metodologia seguita nonché separata perizia dei beni mobili da parte di IVG Parma;

nei pareri resi l'Esperto dott. MICHELE PELIZZIARI:

a)ha ribadito come la cessione del ramo aziendale avente ad oggetto attività di vendita al dettaglio di Parma, in deroga agli effetti previsti dall'art. 2560, comma II cod civ e la prosecuzione dell'attività d'impresa mediante la continuità aziendale indiretta, costituiscano l'unico scenario alternativo alla liquidazione giudiziale e propedeutico alla prosecuzione del percorso di risanamento di ██████████ nonché unico strumento idoneo alla salvaguardia dei rapporti di lavoro ed alla conservazione dell'avviamento commerciale;

b)ha effettuato la richiesta valutazione di funzionalità della cessione rispetto alla continuità aziendale ed al miglior soddisfacimento dei creditori rilevando: b1) come la cessione dell'azienda senza gli effetti di cui all'art 2560 comma II cod civ, consenta, nell'ottica del percorso di risanamento intrapreso, di evitare in primo luogo la disgregazione dei valori aziendali, che risulterebbero irrimediabilmente compromessi in ipotesi di accesso a procedure di impronta liquidatoria; b2) come in esito alla comparazione del valore di realizzo dell'azienda in continuità nel contesto della CNC e dei cespiti mobiliari ricompresi nell'azienda (considerato il settore merceologico di riferimento), rispetto e quanto ricavabile in ipotesi di cessione atomistica dei beni in ottica liquidatoria pura debba formularsi un giudizio di evidente maggiore consistenza della provvista generata dalla cessione dell'azienda in continuità nel corso delle trattative rispetto alla vendita dell'azienda in esercizio nel contesto di una procedura liquidatoria laddove, peraltro, la continuazione dell'attività d'impresa risulterebbe pur sempre subordinata (art 211 CCII) ad una valutazione incidentale riguardo all'assenza di pregiudizio ai creditori;

c)ha effettuato un raffronto tra l'operazione programmata dalla ricorrente nel contesto del predisponendo accordo ex art 23 comma I lett. c) CCII e gli esiti della cessione nello scenario liquidatorio di matrice concorsuale rilevando come l'autorizzazione alla vendita dell'azienda senza gli effetti di cui all'art. 2560, seconda II cod. civ risulti coerente, pur nell'ambito della contrarietà manifestata da alcuni creditori, con lo strumento di risanamento prescelto e funzionale anche al mantenimento degli attuali livelli occupazionali;

-la possibilità di concludere un accordo ex art 23 comma I lett c) CCII come la stessa utilità di procedere ulteriormente nell'attività di negoziazione risulta fortemente contestata dal

creditore [REDACTED], principale interlocutore della debitrice tenuto conto della consistenza della relativa posizione creditoria;

ritenuto che :

-sulla base della documentazione in atti, alla luce del parere reso dall'Esperto ed all'esito dell'interlocuzione con il complesso dei creditori, sussista un progetto di risanamento che, attraverso lo svolgimento delle trattative, possa condurre al superamento della situazione di squilibrio economico-finanziario di [REDACTED] e che, in tale contesto, la cessione del ramo d'azienda risulti coerente con il piano delineato nonché funzionale alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori;

-tale valutazione non possa ritenersi compromessa dalla posizione assunta dal creditore [REDACTED] avuto riguardo alla circostanza che le trattative risultano ancora in corso e che, in forza dei rapporti intercorsi tra le parti nelle fasi anteriori alla CNC, la natura giuridica del credito vantato dal suddetto creditore risulta fortemente contestata dalla ricorrente;

- pur dandosi atto delle iniziative autonomamente assunte dalla ricorrente, l'esigenza di tutelare gli interessi coinvolti, imponga di rispettare il principio di competitività nella selezione dell'acquirente e, pertanto, che in presenza di manifestazioni di interesse od offerte aventi ad oggetto il trasferimento verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda, si renda necessario disciplinare le modalità della procedura competitiva finalizzata alla vendita;

-quanto alle modalità di ricerca di potenziali acquirenti possa considerarsi sufficiente la pubblicazione sul sito del Tribunale di Parma , sui siti internet www.ivgparma.it, www.astagiudiziaria.com, www.fallimentiparma.com; pvp.giustizia.it per almeno 30 giorni, oltre alla pubblicità per una volta su di un quotidiano a tiratura nazionale, di un invito ad offrire, indicando le caratteristiche dell'offerta vincolante ricevuta da [REDACTED] e del contratto d'affitto d'azienda medio tempore stipulato con quest'ultima ;

-che debba procedersi a procedura competitiva nel solo caso in cui pervengano manifestazioni di interesse;

-risulti opportuno disporre sin d'ora che le somme derivanti dalla vendita vengano depositate su di un conto corrente intestato alla ricorrente e vincolato all'autorizzazione dell'Esperto;

-la cessione dei rami d'azienda di [REDACTED] debba essere autorizzata con le limitazioni sopra indicate;

P.Q.M.

a)AUTORIZZA ai sensi dell' art 22 comma I lett d) CCII la cessione del ramo d'azienda di [REDACTED] con le limitazioni di cui in parte motiva;

b) DISPONE che [REDACTED] sotto la vigilanza dell'Esperto, provveda a pubblicare tramite inserimento, per almeno 30 giorni, nel sito del Tribunale di Parma, sui siti internet www.ivgparma.it, www.astagiudiziaria.com, www.fallimentiparma.com; pvp.giustizia.it e per una volta su di un quotidiano a tiratura nazionale l'invito a manifestare interesse all'acquisto del ramo d'azienda indicato in parte motiva alle condizioni indicate nella manifestazione vincolante pervenuta da [REDACTED], con sede in [REDACTED] indicando altresì le caratteristiche dell'offerta vincolante ricevuta e del contratto d'affitto d'azienda medio tempore stipulato;

DISPONE che l'Esperto nominato provveda entro i successivi 10 giorni a relazionare il giudice delegato in merito alle eventuali manifestazioni d'interesse pervenute ;

RISERVA all'esito della relazione dell'Esperto l'adozione dei provvedimenti funzionali a regolamentare lo svolgimento dell'eventuale procedura competitiva;

DISPONE, sin d'ora, che le somme comunque derivanti dalla cessione dei rami d'azienda vengano depositate su di un conto corrente intestato alla ricorrente e vincolato all'autorizzazione dell'Esperto.

Parma, 16 gennaio 2026

Il Giudice Delegato
Dott. Enrico Vernizzi